

DELIBERAZIONE 21 LUGLIO 2020
275/2020/R/GAS

DETERMINAZIONE DEI RICAVI D'IMPRESA PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO, RELATIVI ALL'ANNO 2021

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1120^a riunione del 21 luglio 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un Codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- il regolamento (UE) 1938/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, recante misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 aprile 2015, 182/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2015, 524/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM (di seguito: deliberazione 583/2015/R/COM) e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIWACC);
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2016, 66/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 66/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2017, 775/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2018, 639/2018/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/GAS e il relativo Allegato A (RAST);

- la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2019, 90/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 90/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2019, 297/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 297/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2019, 419/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 419/2019/R/GAS) e i relativi Allegato A (RTSG 5PRS) e Allegato B (RQSG 5PRS);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 535/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 535/2019/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 419/2019/R/GAS sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2025, di cui alla RTSG 5PRS;
- l’articolo 3 della RTSG 5PRS definisce l’articolazione dei ricavi di riferimento del servizio di stoccaggio *RS*;
- ai sensi dell’articolo 15 della RTSG 5PRS, le imprese di stoccaggio presentano, entro il 31 maggio di ogni anno, la proposta dei ricavi di riferimento per l’anno successivo; e che tale proposta include, tra l’altro:
 - la quota di ricavo a copertura dello scostamento tra i ricavi di riferimento relativi all’anno $t-1$ determinati sulla base degli incrementi patrimoniali di preconsuntivo e i ricavi di riferimento afferenti al medesimo anno $t-1$ rideterminati sulla base degli incrementi patrimoniali di consuntivo (RS_{CONS});
 - la componente di ricavo relativa alla remunerazione del capitale relativo al gas adibito a riserva strategica di proprietà dell’impresa (RS^R);
 - il valore dei costi riconosciuti relativi al sistema di *Emission Trading* (RS_{ETS});
- ai sensi dell’articolo 14 della RTSG 5PRS, le imprese di stoccaggio comunicano alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: Cassa) e alla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*, entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di competenza, l’ammontare del fattore di copertura dei ricavi determinato in coerenza con l’articolo 13 della RTSG 5PRS;
- ai sensi dell’articolo 17 della RTSG 5PRS, entro il 31 maggio di ogni anno, le imprese di stoccaggio trasmettono all’Autorità l’attestazione dei ricavi conseguiti nell’anno precedente;
- l’articolo 10 della RTSG 5PRS prevede disposizioni per la determinazione dei ricavi di riferimento relativi a nuove imprese di stoccaggio; il comma 10.4 della RTSG 5PRS prevede in particolare che la quota di ricavo annuo riconducibile ai costi operativi, per gli anni del periodo di regolazione successivi all’inizio dell’erogazione del servizio, sia determinata a partire dalla stima proposta dalle imprese e, a decorrere dalla disponibilità di dati di consuntivo relativi a un intero anno di esercizio, sulla base dei costi operativi effettivi desumibili dai conti annuali separati;

- con la deliberazione 90/2019/R/GAS, con cui l’Autorità ha determinato i ricavi d’impresa per il servizio di stoccaggio relativi agli anni 2018 e 2019 per la società Ital Gas Storage S.p.A., al fine di incentivare l’efficientamento dei costi operativi, riconosciuti sulla base delle stime presentate dall’Autorità ai sensi delle disposizioni per la determinazione dei ricavi di riferimento per le nuove imprese di stoccaggio, è stato previsto che *“ai fini della determinazione del fattore correttivo di competenza del medesimo anno 2019, i ricavi di riferimento siano rideterminati considerando una componente di ricavo a copertura del costo operativo pari al costo operativo riconosciuto al quale sommare algebricamente il 50% della differenza tra il costo operativo effettivo e quello riconosciuto”*;
- con la deliberazione 297/2019/R/GAS, l’Autorità, ai sensi del punto 3 della deliberazione 66/2016/R/GAS, ha definito in misura pari a 71,6% il valore finale del coefficiente di riproporzionamento dei ricavi di riferimento afferenti al giacimento di San Potito e Cotignola, considerando una capacità complessiva pari a 350 MSmc;
- con la deliberazione 775/2017/R/GAS, l’Autorità, in sede di determinazione in via definitiva dei ricavi della società Edison Stoccaggio S.p.A. per l’anno 2017, ha condizionato il riconoscimento dei quantitativi di *cushion gas* trasferiti dal giacimento di San Potito e Cotignola a quello di Collalto al miglioramento nelle prestazioni di punta nel giacimento di Collalto; e che, nel corso dei successivi approfondimenti istruttori, la società ha fornito elementi informativi a dimostrazione del miglioramento delle prestazioni di punta del giacimento di Collalto per gli anni termici 2017-2018 e 2018-2019 rispetto agli anni termici precedenti;
- con la deliberazione 535/2019/R/GAS l’Autorità, in sede di determinazione dei ricavi d’impresa per il servizio di stoccaggio per il 2020, ha approvato i ricavi di riferimento della società Edison Stoccaggio S.p.A. riconoscendo il trasferimento di ulteriori quantitativi di *cushion gas* dal giacimento di San Potito e Cotignola a quello di Collalto e subordinando tale riconoscimento al rispetto di predefinite prestazioni di punta, sia del giacimento di Collalto sia dell’*hub* di stoccaggio della società, da verificare nel corso dei procedimenti per l’approvazione dei ricavi di riferimento degli anni 2021 e 2022.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Edison Stoccaggio S.p.A., con comunicazione del 29 maggio 2020 (prot. Autorità A/17098 del 29 maggio 2020), ha trasmesso la proposta dei ricavi di riferimento di cui all’articolo 15 della RTSG 5PRS per l’anno 2021; e che tale proposta è risultata coerente con i criteri della RTSG 5PRS nonché con il coefficiente di riproporzionamento dei ricavi di riferimento afferenti al giacimento di San Potito e Cotignola definito con deliberazione 297/2019/R/GAS;
- la società Ital Gas Storage S.p.A., con comunicazioni del 31 maggio 2020 (prot. Autorità A/ 17252 del 3 giugno 2020) e dell’1 giugno 2020 (prot. Autorità A/17267 del 3 giugno 2020), come modificata e integrata con comunicazione dell’1 luglio 2020 (prot. Autorità A/20924 del 2 luglio 2020) in risposta alla comunicazione di risultanze istruttorie degli Uffici dell’Autorità del 24 giugno 2020 (prot. Autorità P/19787), ha

trasmesso la proposta dei ricavi di riferimento di cui all'articolo 15 della RTSG 5PRS per l'anno 2021; e che tale proposta è risultata coerente con i criteri della RTSG 5PRS e con le risultanze istruttorie degli Uffici e, in particolare, richiede di non considerare i costi operativi effettivi desumibili dal bilancio del 2019 come rappresentativi “*di un intero anno di esercizio*” ai sensi del comma 10.4 della RTSG 5PRS, in quanto, essendo la società entrata in esercizio in data 29 dicembre 2018, alcuni contratti di servizio sono stati conclusi o sono diventati efficaci solo a decorrere dal secondo trimestre del 2019; la società ha pertanto proposto di:

- determinare per un ulteriore anno la componente a copertura dei costi operativi per il 2021 sulla base di una stima, ai sensi del comma 10.4, lettera a), della RTSG 5PRS;
- considerare i costi operativi consuntivati sul periodo aprile 2019 – marzo 2020 come migliore stima dei costi operativi 2021;
- di estendere anche al 2021 il meccanismo di efficientamento dei costi operativi introdotto a partire dall'anno 2019 ai sensi del punto 2 della deliberazione 90/2019/R/GAS;
- considerare, ai fini della determinazione dei ricavi d'impresa per l'anno 2022, l'anno 2020 quale primo anno “*rappresentativo di un intero anno di esercizio*”;
- la società Stogit S.p.A., con comunicazione del 29 maggio 2020 (prot. Autorità A/17118 dell'1 giugno 2020), come modificata e integrata con comunicazione del 3 luglio 2020 (prot. Autorità A/21196 del 3 luglio 2020) in risposta alla comunicazione di risultanze istruttorie degli Uffici dell'Autorità del 24 giugno 2020 (prot. Autorità P/19786), ha trasmesso la proposta dei ricavi di riferimento di cui all'articolo 15 della RTSG 5PRS per l'anno 2021; e che tale proposta è risultata coerente con i criteri della RTSG 5PRS e con le risultanze istruttorie degli Uffici e, in particolare, include una istanza per l'attivazione del parametro *Y* a copertura di maggiori costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e da mutamenti del quadro normativo pari allo 0,3%, per la copertura di maggiori oneri relativi ai monitoraggi microsismici correlati alla progressiva entrata in esercizio di nuove stazioni di monitoraggio.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la società Edison Stoccaggio S.p.A., nell'ambito della proposta dei ricavi di riferimento per l'anno 2021, in coerenza con le previsioni di cui alla deliberazione 535/2019/R/GAS, ha fornito evidenza del rispetto delle predefinite prestazioni di stoccaggio per il riconoscimento dei quantitativi di *cushion* gas trasferiti dal giacimento di San Potito e Cotignola a quello di Collalto; la società ha inoltre confermato per l'anno termico 2020-2021 una prestazione di punta massima erogata per almeno 15 giorni nel corso dell'anno termico dal giacimento di Collalto pari ad almeno 5,7 MSmc/g, da riscontrare in sede di approvazione della proposta dei ricavi di riferimento per il 2022;
- le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 17 della RTSG 5PRS in materia rispettivamente di erogazione delle spettanze del fattore di copertura dei ricavi, presentazione delle proposte dei ricavi di riferimento e attestazione dei ricavi,

richiedono due distinte istruttorie che possono trovare esito, in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione amministrativa, in un unico atto dell'Autorità, in luogo di una determinazione degli Uffici per il nulla osta all'erogazione delle spettanze del fattore di copertura dei ricavi e della deliberazione dell'Autorità di determinazione dei ricavi d'impresa;

- è stato riscontrato un errore materiale nel riferimento incrociato di cui al comma 7.7 della RTSG 5PRS.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare la proposta dei ricavi dei ricavi di riferimento di cui all'articolo 15 della RTSG 5PRS relativi all'anno 2021 presentata dalla società Edison Stoccaggio S.p.A.;
- approvare la proposta dei ricavi dei ricavi di riferimento di cui all'articolo 15 della RTSG 5PRS relativi all'anno 2021 presentata dalla società Ital Gas Storage S.p.A.;
- approvare la proposta dei ricavi dei ricavi di riferimento di cui all'articolo 15 della RTSG 5PRS relativi all'anno 2021 presentata dalla società Stogit S.p.A., inclusiva dell'istanza di attivazione del parametro *Y* a copertura dei maggiori oneri relativi ai monitoraggi microsismici;
- con riferimento alla società Ital Gas Storage S.p.A. estendere il meccanismo di efficientamento dei costi operativi di cui al punto 2 della deliberazione 90/2019/R/GAS, già in vigore a partire dall'anno 2019, a tutti gli anni in cui il costo operativo riconosciuto è stato determinato sulla base di una stima proposta dalla società ai sensi del comma 10.4, lettera a), della RTSG 5PRS e quindi, oltre che per il 2020, anche per il 2021;
- razionalizzare e semplificare l'*iter* per il rilascio del nulla osta all'erogazione delle spettanze del fattore di copertura dei ricavi di cui alla RTSG 5PRS, prevedendo che sia rilasciato direttamente nella deliberazione di determinazione dei ricavi d'impresa;
- rettificare l'errore materiale di cui al comma 7.7 della RTSG 5PRS

DELIBERA

1. di approvare la proposta dei ricavi per il servizio di stoccaggio relativi all'anno 2021 presentata dalla società Edison Stoccaggio S.p.A. e i ricavi di riferimento *RS* come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di approvare la proposta dei ricavi per il servizio di stoccaggio relativi all'anno 2021 presentata dalla società Ital Gas Storage S.p.A. e i ricavi di riferimento *RS* come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
3. di approvare la proposta dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio relativi all'anno 2021 presentata dalla società Stogit S.p.A. e i ricavi di riferimento *RS* come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
4. di prevedere, in coerenza e continuità con quanto disposto ai sensi del punto 2 della deliberazione 90/2019/R/GAS, che ai fini della determinazione del fattore di copertura

dei ricavi della società Ital Gas Storage S.p.A. relativo agli anni in cui il costo operativo riconosciuto è stato determinato sulla base di una stima proposta dalla società ai sensi del comma 10.4, lettera a), della RTSG 5PRS, e quindi per gli anni 2019, 2020 e 2021, i ricavi di riferimento siano rideterminati considerando una componente di ricavo a copertura del costo operativo pari al costo operativo riconosciuto al quale sommare algebricamente il 50% della differenza tra il costo operativo effettivo e quello riconosciuto;

5. di apportare le seguenti modifiche alla RTSG 5PRS:
 - a. al comma 7.7, terzo alinea, le parole “di cui al successivo comma 7.10” sono sostituite dalle parole “di cui al successivo comma 7.11”;
 - b. al comma 14.1, le parole “comunicano alla Cassa e alla Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling” sono sostituite dalle parole “comunicano alla Cassa e all’Autorità”;
 - c. al comma 14.2, le parole “La Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 14.1” sono sostituite dalle parole “L’Autorità, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 14.1 coerentemente con l’approvazione dei ricavi di riferimento ai sensi dell’Articolo 15”;
 - d. al comma 14.3, le parole “entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di competenza” sono sostituite dalle parole “entro 30 giorni dalla comunicazione del nulla osta di cui comma 14.2”;
6. di trasmettere il presente provvedimento alle imprese di stoccaggio e alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
7. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata della RTSG 5PRS sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

21 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini